

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE
AUTO RISCHI DIVERSI**

CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza
- per “Assicurato” il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza
- per “Società” la Compagnia di Assicurazioni che accetta di emettere il contratto
- per “Broker”: l’intermediario regolarmente iscritto al RUI
- per “Premio” la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per “indennizzo” la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per “sinistro” il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
- per “franchigia” la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato
- per “dipendenti” le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.
Sono parificati ai dipendenti tutti i soggetti “prestatori di lavoro” che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività per conto del Comune di Bibbiena, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- per “Veicolo” le autovetture ad uso privato, i ciclomotori, i motocicli di proprietà dell’Assicurato o di un suo familiare, ovvero in locazione o Leasing o in uso a qualsiasi titolo all’Assicurato e devono essere regolarmente assicurati per la RCA ai sensi della Legge 24/12/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Per accettazione

Sez. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

L'omissione da parte del Contraente e dell'Assicurato di qualsiasi circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze al diritto al risarcimento del danno né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore al premio per il maggior rischio corso.

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per scritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'assicurato dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del c.c.)

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e la garanzia verrà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del c.c., esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi nel periodo della sospensione.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia presso la quale è assegnata la polizza, tramite il Broker indicato dal Contraente: _____.

Art. 4 – Modifiche della assicurazione

Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere comunicate e provate per scritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di qualsiasi circostanza che potrebbe comportare aggravamento del rischio. La Società, presa visione della nuova situazione, può richiedere al Contraente un adeguamento del premio, o recedere dal Contratto dando preavviso almeno 30 giorni prima. In tal caso la Società rimborserà al Contraente la parte di premio annuo, al netto delle imposte, pagato e non goduto.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate dei premi successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato (Art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti della assicurazione della R.C. verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare solo i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma delle leggi vigenti o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

Per accettazione

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dell'avvenuto pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o il Contraente, possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso la Società, entro 3° giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione pagato e non goduto.

Art. 9 – Durata e proroga della assicurazione.

La presente polizza ha la durata di 2 anni, dalle ore 24 del 30 Giugno 2010, alle ore 24 del 30 Giugno 2012 e non è soggetta a tacita proroga. Le parti potranno comunque recedere annualmente dal contratto con preavviso da darsi a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

La Società si impegna a mantenere le condizioni tariffarie in corso, salvo i casi in cui vi sia peggioramento della classe di rischio a causa di sinistri.

Alla scadenza del periodo contrattuale, il Contraente potrà richiedere il rinnovo della polizza. La Società, entro 60 giorni dalla richiesta si riserva comunque di confermare le condizioni in corso. In caso contrario il Contraente si avvarrà della facoltà di recesso come previsto al 1° comma del presente articolo.

Si conviene tra le parti che il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che accetta fin da ora, di richiedere una proroga di 90 giorni dopo la scadenza contrattuale, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. La comunicazione deve essere fatta dal Contraente alla Società con un preavviso di 30 giorni.

Art. 10 – Clausola Broker.

Premesso che il Comune di Bibbiena ha conferito mandato di brokeraggio alla _____ con sede _____, si precisa che qualsiasi comunicazione, tra Contraente e Società dovrà avvenire tramite il suddetto Broker.

Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure per ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia in nome e per conto del Contraente, si intenderà fatta dal Contraente stesso.

Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie. Tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso non costituisce assolutamente un aggravamento di premio per l'Ente Contraente.

La Compagnia riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite la _____ incaricata della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 1901 del c.c..

Art. 11 – Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali di ogni contratto sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Foro competente.

Foro competente per qualsiasi controversia, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per accettazione

SEZ. 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA A.R.D.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture usate dai dipendenti e dagli amministratori dell'Ente assicurato, purché non intestate al P.R.A. a nome del Contraente stesso.

Tale garanzia è operante per i soli rischi conseguenti all'uso delle autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente in occasione di missioni, trasferte o quant'altro attinente al rapporto di impiego ricoperto.

L'assicurazione si intende pertanto prestata limitatamente al tempo necessario alla esecuzione delle prestazioni di servizio e sempreché le missioni, le trasferte o i viaggi di servizio, risultino regolarmente e precedentemente autorizzate dall'Ente Contraente.

Art. 2 – Garanzie prestate.

La Società si impegna ad indennizzare i danno conseguenti a:

- **collisione** del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere fisso o mobile, ribaltamento, fuoriuscita di strada durante la circolazione;
- **incendio**, per danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio, azione del fulmine, scoppio di qualsiasi genere compreso l'impianto di alimentazione;
- **furto**, totale o parziale, dovuto a perdita del veicolo o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo assicurato nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- **eventi socio-politici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici;
- **eventi naturali**, intendendosi per tali: trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, inondazione, alluvioni, allagamenti, mareggiate, grane, smottamenti, ed altre calamità naturali;
- **rottura cristalli**, dovuta a qualsiasi causa sia accidentale che conseguente ad atti vandalici e/o dolosi. La Società rimborsa le spese sostenute e documentate per la sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza di €300,00.

Art. 3 – Somme assicurate.

La garanzia si intende prestata a 1° Rischio Assoluto fino alla concorrenza, per ogni autoveicolo usato dagli assicurati, di €20.000,00.

Art. 4 – Rischi esclusi.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge e comunque diverse da quelle indicate all'art. 1.
- Se il conducente si trova in stato do ebbrezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione, trasferimento o viaggio di servizio.

Sono inoltre esclusi dalla assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni. sviluppo di calore comunque insorto;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
- causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di scarico e scarico;
- verificatisi durante la circolazione conseguente a furto o rapina del veicolo, e verificatisi durante il possesso abusivo del veicolo stesso.

Per accettazione

Art. 5 – Esonero identificazione veicoli.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli nonché delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, come regolamentato al successivo art. 6, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data ve luogo della trasferta
- generalità del dipendente, amministratore o altra persona autorizzata alla trasferta usando il proprio mezzo di locomozione;
- numero dei chilometri percorsi.

Art. 6 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio imponibile minimo della polizza viene calcolato su una percorrenza annua presunta di Km. 10.000 Tale premio definito "Premio minimo anticipato" rimarrà comunque acquisito dalla Società.

Poiché il premio di polizza è calcolato sulla base di elementi variabili (chilometri complessivamente percorsi nell'anno) la presente polizza è soggetta alla regolazione posticipata del premio sulla base degli elementi forniti dal Contraente. Al termine di ogni annualità assicurativa la Società comunicherà pertanto al Contraente l'ammontare della regolazione del premio calcolato sulla base del numero dei chilometri che eccedono i 10.000 preventivamente denunciati.

L'Assicurato si impegna pertanto a fornire alla Società i dati relativi alla percorrenza complessiva annua, entro 30 giorni dalla scadenza del premio annuo. In caso di mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 – Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

L'assicurazione è estesa ai sinistri che avvengano negli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della CARTA VERDE.

Art. 8 – Modalità per la denuncia dei sinistri.

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'ammontare almeno approssimativo del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, l'autorità eventualmente intervenuta ed i nomi di eventuali testimoni. L'Assicurato dovrà inoltre fornire copia della denuncia fatta alla Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, estorsione ed eventi socio-politici.

Art. 9– Comunicazione della situazione sinistri.

La Società si impegna a fornire all'Ente Contraente, con scadenza semestrale, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- importo liquidato
- importo a riserva.

Per accettazione

SEZ. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è affidata la polizza.

Art. 2 - Clausola di rinvio.

Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni suindicate e dattiloscritte, si intendono operanti le Condizioni a stampa del Modello di Polizza e le disposizioni di legge.

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni dattiloscritte:

Art. 7 Sez. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 8 Sez. 1 – Recesso in caso di sinistro

Art. 9 Sez.1 - Durata della assicurazione

Art. 10 Sez. 1 – Clausola Broker

Art. 6 Sez. 2 – Regolazione del premio

Art. 1 Sez. 3 – Foro competente

L'Assicurato